Del. n. 31 /2022/INPR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2022, sulla **programmazione delle attività di controllo per l'anno 2022** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4,5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123 recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la propria deliberazione n.352/2021/INPR del 17 novembre 2021;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 22 dicembre 2021, n. 21/SSRRCO/INPR/21, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2022/INPR del 24 gennaio 2022, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l'anno 2022, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 dell'8 febbraio 2022, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Presidente relatore;

CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, ai sensi dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 nonché il controllo di regolarità

contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle disposizioni recate dal d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto economico degli Enti locali;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali, tra l'altro, è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli Enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli Enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

che a tali adempimenti si aggiungono, quale funzione assegnata esclusivamente a questa Sezione, quelli previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015;

che anche quest'anno la programmazione della Sezione deve considerare il notevole impatto che l'emergenza sanitaria sta producendo sulla vita quotidiana con riflessi sia nell'economia privata sia nell'economia pubblica;

che tra le tematiche indicate nella citata deliberazione n. 21 del 22 dicembre 2021 delle Sezioni Riunite in sede di controllo va tenuto conto, anche per le Sezioni regionali di controllo, della programmazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiede "un salto di qualità nelle prestazioni e nelle capacità realizzative delle amministrazioni pubbliche, ciò all'unisono con un impegno collettivo che è richiesto all'intero Paese", innanzitutto alle istituzioni democratiche sia rappresentative sia di controllo e vigilanza che devono assumere una funzione di stimolo e supporto "per un sollecito passaggio dalla fase di definizione di quel complesso quadro di riforme ed investimenti infrastrutturali rappresentati dal PNRR" accompagnando verso il concreto momento della realizzazione;

che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.1 del 24 gennaio 2022, ha previsto la possibilità per le Sezioni regionali "di effettuare un controllo sulla gestione più approfondito, con indagine affidate alla programmazione delle stesse sezioni";

che questa Sezione, con la citata deliberazione n.352 del 17 novembre 2021, si è impegnata "a definire annualmente i programmi e i criteri del controllo concomitante (…) sulla base delle priorità previste dalla legge (art. 3, comma 4, legge n. 20 del 1994, richiamato nel Regolamento adottato dal Consiglio di presidenza all'art. 2 comma 2 del 10 novembre 2021) o previamente deliberate dalle competenti Sezioni centrali, anche tenendo conto degli elementi ricavabili dalle relazioni predisposte dagli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sulle amministrazioni o sugli enti pubblici o sulle società a prevalente capitale pubblico che adottano i piani ed i programmi di spesa" e che: " l'attivazione del controllo concomitante nell'ambito della Regione Abruzzo potrà, peraltro, prendere le mosse anche da una puntuale richiesta espressa dal Presidente della giunta regionale o dal Consiglio delle autonomie locali istituito presso il Consiglio regionale e si indirizzerà, in via prioritaria, sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità per le procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale";

che detto controllo sarà svolto durante l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti singolarmente sottoposti, nei termini di legge e la relativa attività sarà eseguita nel rispetto dei principi generali del controllo di gestione, con le tecniche e gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale ed internazionale, accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa stessa;

DELIBERA

sulla base dei criteri innanzi esposti, di approvare il Programma delle attività di controllo per l'anno 2022, articolato nei termini che seguono:

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E ALTRE VERIFICHE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRAZIONE STATALE:

1.1 Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione effettuerà detto controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 123 del 2011, con l'obiettivo di istruire le richieste entro un massimo di dieci giorni lavorativi medi.

1.2. Controllo di regolarità contabile – contabilità speciali.

La Sezione effettuerà detto controllo, anche a campione, sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità speciali dei Commissari ex art. 27 d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, già previste dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-*octies*, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE:

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2021 possibilmente entro il 30 giugno 2022.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2021 (art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012);

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, il questionario relativo al rendiconto del 2021, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti, nonché effettuare la verifica delle partecipazioni in società controllate e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale; in particolare verrà esaminata la spesa determinata dalla emergenza Covid utilizzano, ove possibile, di forme di controllo concomitante.

Gli esiti del controllo – di questo e di altri settori dell'attività gestionale - confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021.

2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012).

All'esito della pronuncia della Corte costituzionale (avvenuta con la sentenza n.235 depositata in data 7 dicembre 2021) che ha dichiarato la illegittimità delle norme regionali che avevano condotto a sospendere il giudizio di parificazione dei rendiconti della Regione degli anni dal 2018 al 2020, questa Sezione provvederà preliminarmente a riassumere i relativi giudizi e a pronunciarsi sui alcuni capitoli dei rendiconti 2016 e 2017, nonché sui rendiconti 2018, 2019 e 2020 nella loro interezza. In tali giudizi, si terrà altresì conto della sentenza della Corte costituzionale n. 215 depositata il 15 novembre 2021, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dal limite di finanza pubblica stabilito dalle norme dello Stato circa le spese inerenti ai Gruppi consiliari dell'assemblea regionale.

A tali giudizi di parificazione, si affiancherà il controllo sul bilancio di previsione 2021-2023 e 2022-2024, al fine di verificare l'attuazione, anche in chiave prospettica, dei principi fissati dalla Corte costituzionale nelle sopra richiamate pronunce (art. 1, commi 3, 4, 7 del d.l. n. 174 del 2012). A tale giudizio saranno allegate le relazioni concernenti il sistema

sanitario regionale, la struttura organizzativa e il funzionamento dei controlli interni della Regione Abruzzo, gli enti strumentali regionali e le società partecipate.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 9/2013 e n. 14/2014 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie DAS.

2.4. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2021 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).

Le relative valutazioni della Sezione potranno confluire nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

2.5 Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2021 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).

Al fine di rendere completa, più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione si avvarrà del Sistema Informativo previsto dall'art. 42-*ter,* della legge regionale n. 40 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l), del d.l. n. 174 del 2012.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli Enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-*bis*, commi 1 e 2, del TUEL, come sostituito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).

Nel corso del 2022, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione e sui rendiconti dell'esercizio 2020 nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione.

L'attività di controllo sugli enti locali verrà aggiornata in considerazione del dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività delle relazioni, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente.

Peraltro, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto recentemente modo di ribadire che: "le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover

essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate" e che :"l'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (…) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022", deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21).

Va considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei all'effettuazione di tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti che impongono l'adozione di misure correttive "non può mai prescindere dall'analisi dell'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020).

Per dare attuazione a tali principi e attualizzare il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, nell'ambito delle verifiche sul rendiconto 2020, si procederà, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo SIOPE, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa nel corso dell'esercizio 2021 e progressivamente nei primi mesi dell'esercizio 2022, onde verificare l'andamento delle entrate e delle correlate voci di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. In quest'ottica si procederà, altresì, all'acquisizione dei prospetti di riconciliazione di cassa a fine esercizio 2021 e dei verbali delle più recenti verifiche trimestrali di cassa effettuate dagli Organi di revisione degli enti. Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla verifica - negli esercizi dal 2020 a quello in corso - sull'utilizzo delle risorse straordinarie previste per far fronte all'emergenza pandemica in atto e sulle modalità di contabilizzazione delle stesse, in modo da assicurarne, attraverso l'apposizione anche dei necessari vincoli, l'effettiva destinazione alle finalità per le quali sono state trasferite agli enti territoriali. Utili elementi di inquadramento potranno, infine, essere ricavati anche dall'esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all'art.11-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali.

Si ritiene inoltre di proseguire anche per l'esercizio 2020 l'analisi sulla gestione economico finanziaria ed organizzativa sulle Province regionali, portato a conclusione per gli esercizi fino al 2019 nella precedente programmazione.

Oltre alle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, comprese le province regionali, verranno svolte verifiche anche sulla gestione degli organismi partecipati, per valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Nel corso del corrente anno si stima di poter procedere all'esame istruttorio di tutti i questionari relativi al rendiconto 2020 pervenuti, con le metodologie sopra indicate, relativi ai Comuni e alle Province della Regione Abruzzo.

3.2. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-*bis* e art. 243-*quater*, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012), e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti locali ammessi a tale procedura.

La Sezione è chiamata a svolgere tale attività quando Comuni e Province della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* art. 243-*bis* del TUEL, quando pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012).

Questa Sezione regionale, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale di ciascuno di essi.

3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle province (art. 1-*bis*, comma 2, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato,

al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si sono svolte nel 2021 o che si svolgeranno nel 2022.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:

4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA); in particolare si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

Il controllo verterà sulla sana gestione finanziaria degli Enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali relativi ai bilanci dell'esercizio 2020, con riferimento alle diverse modalità di utilizzo di strutture di programmazione (gestione accentrata, agenzie sanitarie regionali) e tempistica di risposta e attuazione dei programmi di cui alla legislazione relativa alla situazione derivante dalla nota pandemia da Covid. Verrà anche verificato il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Riscontro dei provvedimenti trasmessi alla Sezione di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000

euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, **delle spese di rappresentanza**, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e **sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni,** ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244 del 2007.

3. Esame dei provvedimenti concernenti la composizione dei consigli d'amministrazione e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 11 e 20 del d.lgs. n. 175/2016 e conclusione dell'esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle predette partecipazioni, ai sensi del successivo art. 24, adottati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Abruzzo (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, e altri enti).

4. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 **e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali** di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

5. Attività di controllo di cui all'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Tale disposizione stabilisce che, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel *"cratere"* (56 Comuni) e anche *"fuori cratere"*. La Sezione svolgerà verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. La norma fa anche carico agli Uffici speciali, nell'ambito dei propri controlli, ai sensi del comma 2, art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di informare la Guardia di finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2022

Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, alcuni peculiari della Sezione (come quelli previsti in

conseguenza degli eventi sismici del 2009), nonché a quelli derivanti dall'attivazione del "controllo concomitante" sulle attività connesse al PNRR, alle indagini "a rete", da programmarsi a cura della Sezione delle Autonomie, potranno essere avviate, con apposita deliberazione, indagini di controllo nell'ambito delle tematiche, anche a valenza trasversale, indicate dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 21 del 2020 e tenuto conto delle funzioni di coordinamento della Sezione per le autonomie, di cui alla delibera n. 1 del 2022.

Per quanto riguarda gli ulteriori campi di indagine della gestione indicati dalle Sezioni Riunite, i temi da esse indicati saranno oggetto di precipuo approfondimento nell'ambito dei controlli gestionali svolti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2021.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

- andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri; diffusione a livello regionale delle società finanziarie *in house* (limiti e potenzialità di tale strumento a supporto delle imprese); stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio delle regioni e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (d. lgs. 175/2016);

- andamento della spesa del personale regionale; criteri e modalità di reclutamento del personale nelle società partecipate e spese correlate;

- utilizzo e sulla programmazione unitaria dei fondi comunitari strutturali e di investimento, con riguardo al profilo programmatorio e di coordinamento e della gestione nell'ambito delle misure di maggiore flessibilità – introdotte nel 2020 dai Regolamenti (UE) per fronteggiare l'emergenza sanitaria; incremento delle dotazioni finanziarie e le deroghe ad alcune pratiche contabili; capacità di fruizione ed utilizzo dei fondi europei (Fondi SIE nuovi strumenti SURE e REACT-UE);

- gestione regionale dell'emergenza sanitaria (con aspetti specifici quali la gestione dei DPI, materiale scolastico e simili); riordino della rete ospedaliera; spesa sanitaria (edilizia sanitaria, acquisto di attrezzature, di dispositivi e di presidi sociosanitari, la gestione della rete ospedaliera, i LEA ed il rafforzamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie destinate alle attività dei reparti di rianimazione);

- gestione delle entrate e, in particolare, sia sui problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari negli enti territoriali, sia sulle ricadute generali sugli equilibri di bilancio; verifiche sui contratti derivati ancora in essere.

Lo specifico Gruppo di lavoro costituito con decreto n. 1/2022 per l'esercizio delle funzioni relative al controllo concomitante, di cui all'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, procederà, altresì, a verifiche in ordine ai seguenti profili gestionali: prima ricognizione delle attività programmate dalla Regione e dagli Enti locali nel PNRR per gli obiettivi in scadenza al 31 dicembre 2021; indagine nell'ambito del PNRR sui piani, i programmi relativi investimenti regionali nel settore del trasporto pubblico; indagine sull'impiego dei fondi assegnati alle amministrazioni territoriali nell'ambito del PNRR (sulle fasi preparatorie e progettuali e su quelle esecutive e realizzative).

Sarà svolta, infine, ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

La Sezione si riserva altresì di provvedere all'integrazione del programma, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo, ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e della GSA;

che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il Presidente

F.to Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA CORTE DEI CONTI/80218670588 11.02.2022 09:46:28 GMT+01:00